Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 aprile 2021
(OR. en)

8082/21

EF 138
ECOFIN 363
DELACT 76
SURE 19

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	21 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 2614 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 21.4.2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 2614 final.

All.: C(2021) 2614 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.4.2021
C(2021) 2614 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

Il presente regolamento fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione in materia di sviluppo sostenibile. Crea le basi di un quadro dell'UE che pone al centro del sistema finanziario le considerazioni in materia di sostenibilità al fine di agevolare la trasformazione dell'economia europea in un sistema più verde, più resiliente e circolare in linea con gli obiettivi del **Green Deal europeo**[1].

In seguito alla conclusione dell'**accordo di Parigi del 2016 sui cambiamenti climatici** e all'adozione dell'**Agenda 2030 delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)**, nel **Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile**[2] la Commissione ha annunciato l'intenzione di incorporare la sostenibilità nella consulenza finanziaria e di definire l'integrazione della sostenibilità nei cosiddetti doveri fiduciari previsti dalla legislazione settoriale. La comunicazione sul **Green Deal europeo** conferma la necessità di segnali a lungo termine che portino ad indirizzare flussi finanziari e di capitale verso investimenti verdi e ad evitare attivi non recuperabili. Il presente regolamento delegato contribuirà al conseguimento di questo obiettivo specifico.

Il regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione[3] integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (IDD)[4], specificando ulteriormente i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, mentre il regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione[5] integra la direttiva (UE) 2016/97 specificando gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Il presente regolamento modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 nei due modi seguenti.

In primo luogo, integra le preferenze dei clienti in termini di sostenibilità nella valutazione dell'adeguatezza. Nell'ambito del quadro esistente in materia di distribuzione assicurativa, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi devono ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e all'esperienza dei clienti nel settore degli investimenti, alla loro situazione finanziaria, compresi la loro capacità di sostenere perdite e i loro obiettivi, in particolare la

---

1 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).

2 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 097 final).

3 Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).

4 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

5 Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8).

loro tolleranza al rischio, per poter raccomandare i prodotti di investimento assicurativi idonei (valutazione dell'idoneità). Le informazioni relative agli obiettivi di investimento riguardano anche le preferenze in materia di assunzione di rischi, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento. Tuttavia le informazioni sugli obiettivi di investimento riguardano in genere gli obiettivi finanziari, mentre gli altri obiettivi non finanziari del cliente, come ad esempio le preferenze di sostenibilità, di solito non sono presi in considerazione. Le attuali valutazioni dell'idoneità in genere non prevedono quesiti concernenti le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità, e la maggior parte dei clienti non solleva la questione della sostenibilità di propria iniziativa. Ne consegue che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi potrebbero tenere in maggiore considerazione i fattori di sostenibilità nel processo di selezione.

Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (SFDR)[6] prescrive che la documentazione di un prodotto finanziario descriva in che modo devono essere raggiunti o sono raggiunti i livelli dichiarati di sostenibilità o di ambizioni di sostenibilità. Poiché non si tratta di un sistema di etichettatura, si potrebbero descrivere diverse ambizioni legate alla sostenibilità. Mentre i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 dell'SFDR devono perseguire l'obiettivo di investimenti sostenibili, che non arrechino un danno significativo, ai sensi dell'articolo 2, punto 17, dell'SFDR, i prodotti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR potrebbero integrare strategie diverse, comprese quelle che, nonostante le rivendicazioni riguardanti il profilo ambientale, sociale e di governance (ESG), gli investimenti socialmente responsabili (SRI) o l'orientamento alla sostenibilità, potrebbero essere prive di rilevanza in relazione alla sostenibilità. In considerazione di ciò e visti i diversi prodotti cui si applicano la IDD, l'SFDR e il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulla tassonomia)[7], il presente progetto di regolamento garantisce che gli strumenti finanziari che presentano un certo livello di rilevanza in relazione alla sostenibilità possano essere raccomandati ai clienti o potenziali clienti che esprimono chiare preferenze di sostenibilità. Le preferenze di sostenibilità riguardano pertanto strumenti finanziari che sono investiti, almeno in una certa misura, o in attività conformi alla tassonomia a norma del regolamento sulla tassonomia o in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, dell'SFDR, tra cui rientrano anche le attività conformi alla tassonomia o che tengono conto delle esternalità negative degli investimenti sull'ambiente o sulla società in termini di principali effetti negativi sulla sostenibilità. Le norme sulle preferenze di sostenibilità favoriscono e rafforzano l'obiettivo strategico di ridurre il fenomeno del greenwashing e della vendita impropria e incoraggiano la transizione del sistema finanziario, in modo da sostenere realmente le imprese nel loro percorso di transizione verso la sostenibilità, oltre a continuare a sostenere le imprese che sono già sostenibili.

---

6 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

7 Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Le norme sulle preferenze di sostenibilità garantiscono la coerenza con l'SFDR e il regolamento sulla tassonomia e rafforzano notevolmente l'efficacia dell'informativa sulla sostenibilità a norma di tali regolamenti. Il regolamento sulla tassonomia richiede un'informativa sul grado di allineamento degli investimenti alla tassonomia dell'UE.

In termini operativi, per agevolare i processi interni e, in particolare, l'elaborazione di raccomandazioni ai clienti o potenziali clienti sulla base di un'analisi precedente degli strumenti finanziari, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi potrebbero ad esempio classificare in anticipo e raggruppare tali prodotti in termini di quota investita in attività economiche considerate ecosostenibili, quota di investimenti sostenibili o presa in considerazione dei principali effetti negativi (classificati ad esempio in categorie), dei tipi di impegni e di indicatori qualitativi o quantitativi. Poiché gli investimenti effettuati mediante prodotti di investimento assicurativi potrebbero causare principali effetti negativi di diversa natura sui fattori di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero spiegare ai clienti o potenziali clienti che gli elementi che dimostrano la presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità potrebbero essere pertinenti per varie questioni ambientali, sociali, di personale o governance, consentirebbero di dimostrare tale presa in considerazione e l'impegno ad affrontare i principali effetti negativi nel tempo e potrebbero essere rappresentati da indicatori qualitativi o quantitativi, compresi, ma non solo, quelli conformi all'SFDR.

In secondo luogo il presente regolamento integra i rischi di sostenibilità nei requisiti in materia di governo e controllo del prodotto e nelle norme in materia di conflitti di interesse. Nell'attuale quadro istituito dalla IDD, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti. Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il mercato stesso. Il regolamento delegato (UE) 2017/2358 stabilisce ulteriori dettagli sul processo di controllo e di governo dei prodotti.

Le condizioni per l'individuazione del mercato di riferimento stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/2358 adottato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della IDD non prevedono esplicitamente con quali modalità dettagliate le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi e i distributori di prodotti assicurativi debbano integrare i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità. Il presente regolamento chiarisce che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità debbono essere presi in considerazione nel processo di controllo e di governo dei prodotti assicurativi.

La parte sul rischio di sostenibilità si basa sulla consulenza tecnica sull'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità negli atti delegati nell'ambito della direttiva Solvibilità II e della IDD fornita dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

(EIOPA)[8]. La consulenza conclude che sono necessari ulteriori chiarimenti in merito all'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nei regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 e individua disposizioni specifiche al riguardo.

Inoltre il presente regolamento e altri atti delegati settoriali che adattano le norme sui doveri fiduciari adottati parallelamente rafforzano **l'SFDR, il regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e il regolamento sulla tassonomia**. Tali norme integrano considerazioni di sostenibilità nei processi di investimento, consulenza e informativa in modo coerente in tutti i settori. Esse pongono considerazioni ambientali, sociali e di governance (sostenibilità) al centro del sistema finanziario per contribuire a trasformare l'economia europea in un sistema più verde, a basse emissioni di carbonio, più resiliente, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

Il presente regolamento si basa sui poteri conferiti a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva sulla distribuzione assicurativa.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel dicembre 2016 la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile (HLEG) incaricandolo di contribuire all'elaborazione di una strategia dell'UE in materia di finanza sostenibile mediante raccomandazioni. A metà luglio del 2017 l'HLEG ha pubblicato una relazione intermedia dal titolo "Financing a Sustainable European Economy" (Finanziare un'economia europea sostenibile) e il 18 luglio dello stesso anno ha presentato la relazione finale in occasione di un evento con i portatori di interessi, consultati poi tramite un questionario.

Una sintesi dei commenti ricevuti è stata pubblicata insieme alla relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello su "Finanziare un'economia europea sostenibile" il 31 gennaio 2018. La sintesi dei commenti riassume le risposte dei partecipanti. Nella relazione finale l'HLEG raccomanda di *obbligare i consulenti in materia di investimenti a chiedere quali siano le preferenze degli investitori al dettaglio circa l'impatto sostenibile dei loro investimenti, e quindi a rispondere a queste preferenze, facendo di ciò una componente ordinaria della consulenza finanziaria*. Ha inoltre raccomandato di *discutere la governance per affrontare i rischi a lungo termine e in materia di sostenibilità*.

Nel marzo 2018 la Commissione ha inviato un questionario mirato sull'integrazione delle considerazioni ambientali, sociali e di governance nella valutazione dell'adeguatezza. La consultazione ha rivelato che solo una minoranza dei clienti solleva in modo proattivo questioni inerenti alla sostenibilità nel corso del processo di consulenza. Le motivazioni sono tra l'altro le seguenti: i) le informazioni disponibili sui prodotti finanziari legati alla sostenibilità non sono trasparenti; ii) il rischio di "greenwashing" (sovrarappresentazione

[8] EIOPA-BoS-19/172 del 30 aprile 2019.

[9] Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).

degli aspetti "ecologici") della documentazione esistente è elevato; e iii) l'educazione sul suo impatto sui rischi e sulle performance è carente. Solo in rari casi i clienti sembrano manifestare sistematicamente interesse per i fattori di sostenibilità durante il processo di consulenza.

Inoltre un progetto di regolamento delegato che integra gli aspetti relativi alla sostenibilità nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi è stato pubblicato a fini di feedback, in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, nel periodo compreso tra il 24 maggio e il 21 giugno 2018. La Commissione ha ricevuto 20 risposte in riferimento al presente regolamento delegato che modifica il regolamento (UE) 2017/2359. I portatori di interessi provenienti da contesti diversi (ad esempio ONG, associazioni del settore finanziario, enti pubblici) hanno presentato osservazioni su vari aspetti del presente regolamento delegato. Nonostante il forte sostegno a favore di una maggiore attenzione agli obiettivi non finanziari nell'ambito del processo di investimento, alcuni portatori di interessi hanno manifestato riluttanza a modificare i nuovi processi da loro attuati sulla base della IDD. Come descritto in precedenza, la Commissione non solo è convinta dell'urgenza di procedere con la sua agenda in materia di finanza sostenibile, ma ritiene anche che l'introduzione del riferimento all'SFDR e la tempistica proposta per l'applicazione del presente atto delegato (12 mesi dopo l'entrata in vigore) consentano una flessibilità sufficiente.

Per quanto riguarda alcuni degli obiettivi nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità, la Commissione ha incluso alcune modifiche al fine di consentire la necessaria differenziazione tra gli obiettivi di investimento, da un lato, e le preferenze di sostenibilità, dall'altro. Tale differenziazione è importante per evitare la vendita impropria. I fattori di sostenibilità non dovrebbero prevalere sull'obiettivo di investimento personale di un cliente. Le preferenze di sostenibilità dovrebbero pertanto essere trattate nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza solo dopo che è stato chiaramente individuato l'obiettivo di investimento del cliente. L'obiettivo delle norme sulle preferenze di sostenibilità è accrescere la consapevolezza dei clienti o potenziali clienti in merito alla disponibilità di prodotti di investimento assicurativi con ambizioni legate alla sostenibilità. Date le norme sulle preferenze di sostenibilità, non sarà necessario adattare i prodotti di investimento assicurativi con diversi livelli di ambizioni legate alla sostenibilità. Tali prodotti di investimento assicurativi o beneficeranno del regime delle preferenze di sostenibilità o continueranno a essere raccomandabili ma non come prodotti di investimento assicurativi rispondenti alle preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente ai sensi del presente regolamento. In termini operativi le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti di investimento assicurativi dovrebbero essere presentate in modo trasparente, per consentire agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi di avviare un dialogo con i clienti o potenziali clienti volto ad avere una comprensione sufficientemente granulare delle loro preferenze di sostenibilità individuali. Per evitare problemi, per i clienti esistenti, per i quali è già stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero avere la possibilità di identificare le preferenze di sostenibilità individuali in occasione del successivo aggiornamento periodico di tale valutazione.

Le norme sulle preferenze di sostenibilità rafforzano l'uso della tassonomia dell'UE per le attività sostenibili, vale a dire le attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia, e il perseguimento di investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, dell'SFDR, e comprendono anche gli investimenti nelle suddette attività economiche qualificate come ecosostenibili. Le norme incentivano inoltre la raccomandazione degli strumenti finanziari che prendono in considerazione e riducono le esternalità negative rilevanti causate da tali investimenti, ossia i principali effetti negativi.

La Commissione ha chiesto all'EIOPA di formulare una consulenza tecnica sulle eventuali modifiche degli atti delegati da adottare nel quadro della IDD per quanto riguarda l'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità negli ambiti dei requisiti organizzativi e dei sistemi di governo e di controllo dei prodotti.

Il 30 aprile 2019 l'EIOPA ha pubblicato una consulenza tecnica sull'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità negli atti delegati a norma della direttiva Solvibilità II e della IDD. La consulenza ha tenuto conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi nel corso della consultazione pubblica effettuata tra il 28 novembre 2018 e il 28 febbraio 2019 e comprende un'analisi costi/benefici. Essa riguarda l'inclusione dei rischi e fattori di sostenibilità nei requisiti in materia di governo e controllo del prodotto e nelle norme in materia di conflitti di interesse. Le raccomandazioni preparate e sottoposte a consultazione pubblica da parte dell'EIOPA sono state recepite nel presente regolamento delegato.

Nel rispetto dei principi per legiferare meglio, il presente progetto di regolamento è stato pubblicato una seconda volta a fini di consultazione dall'8 giugno 2020 al 6 luglio 2020. Alla luce del feedback ricevuto, sono state introdotte ulteriori modifiche nel testo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è costituita dall'articolo 25, paragrafo 2, dall'articolo 28, paragrafo 4, e dall'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/97.

Il presente regolamento prevede le modifiche del regolamento (UE) 2017/2358 e del regolamento (UE) 2017/2359 che sono sotto riportate.

L'articolo 1 è volto a chiarire che le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi per la vendita ai clienti dovrebbero tenere debitamente conto degli obiettivi legati alla sostenibilità in sede di individuazione dei gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi sono compatibili con il prodotto assicurativo. La valutazione del mercato di riferimento in considerazione del profilo di rischio/rendimento e delle caratteristiche del prodotto dovrebbe tener conto anche dell'obiettivo di investimenti sostenibili o delle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto. Nel contesto di tale riesame, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero altresì tenere esplicitamente conto degli obiettivi legati alla sostenibilità dei clienti appartenenti al mercato di riferimento.

Inoltre le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero comunicare i fattori di sostenibilità dei loro prodotti in modo trasparente, per consentire ai distributori di prodotti assicurativi di avviare un dialogo con i

clienti o potenziali clienti volto ad avere una comprensione sufficientemente granulare delle loro preferenze di sostenibilità individuali, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione. Per gli investimenti sostenibili non sarà necessario individuare un mercato di riferimento negativo.

L'articolo 2 mira a chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi devono tenere conto dei possibili conflitti di interesse che possono insorgere in relazione ai fattori di sostenibilità. Inoltre, nel fornire consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero effettuare una valutazione obbligatoria delle preferenze di sostenibilità dei loro clienti e potenziali clienti. Essi dovrebbero tenere conto di tali preferenze di sostenibilità nel processo di selezione dei prodotti di investimento assicurativi raccomandati a detti clienti. Tre categorie di prodotti di investimento assicurativi dovrebbero essere ammissibili in caso di preferenze di sostenibilità, vale a dire i prodotti che perseguono una quota minima di investimenti sostenibili in attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulla tassonomia, i prodotti che perseguono una quota minima di investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, dell'SFDR, dove la quota minima è determinata dal cliente o potenziale cliente, i prodotti che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, dove gli elementi che dimostrano la presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.

A titolo di esempio, i "prodotti di investimento assicurativi che perseguono una quota minima di investimenti sostenibili" comprendono sempre i prodotti finanziari di cui all'articolo 9 dell'SFDR e i prodotti finanziari di cui all'articolo 8 dell'SFDR, a condizione che tali prodotti finanziari perseguano, almeno in una certa misura, investimenti sostenibili. Essendo tale misura minima determinata dai clienti o potenziali clienti, le norme sulle preferenze di sostenibilità tengono pienamente conto delle loro ambizioni legate alla sostenibilità. Tra gli altri esempi figurano i prodotti di investimento assicurativi con caratteristiche ambientali o sociali che si basano, tra l'altro, su una strategia di esclusione e che potrebbero rientrare nelle preferenze di sostenibilità, a condizione che, almeno in una certa misura, perseguano investimenti sostenibili o dimostrino che i principali effetti negativi sono considerati e affrontati o attenuati, in linea con quote minime di investimento o elementi che dimostrano di considerare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, determinati rispettivamente dal cliente o potenziale cliente. Ciò significa anche che i prodotti di investimento assicurativi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali senza una quota di investimenti sostenibili o di investimenti in attività conformi alla tassonomia o che non considerano i principali effetti negativi non potranno essere raccomandati ai clienti o potenziali clienti in caso di preferenze di sostenibilità individuali. Tuttavia tali prodotti di investimento assicurativi possono ancora essere raccomandati nell'ambito della valutazione dell'adeguatezza, ma non come prodotti rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali.

L'articolo 3 del presente regolamento fissa la data di applicazione della proposta di regolamento, compreso il periodo transitorio di 12 mesi.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa[1], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, l'articolo 28, paragrafo 4, e l'articolo 30, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi[2]. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2) Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo[3] nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3) A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile[4], nel quale definisce un'ambiziosa strategia globale sulla finanza

---

1 GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19.

2 Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

3 COM(2019) 640 final.

4 COM(2018) 97 final.

sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva.

(4) La corretta attuazione del piano d'azione favorisce la domanda di investimenti sostenibili da parte degli investitori. È pertanto necessario chiarire che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità dovrebbero essere inclusi tra i requisiti in materia di governo dei prodotti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione[5].

(5) Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi dovrebbero tenere conto dei fattori di sostenibilità nel processo di approvazione del prodotto per ciascun prodotto assicurativo e negli altri dispositivi di governo e di controllo del prodotto per ciascun prodotto assicurativo destinato a essere distribuito a clienti che chiedono prodotti assicurativi con un profilo legato alla sostenibilità.

(6) Considerando che il mercato di riferimento dovrebbe essere stabilito a un livello sufficientemente dettagliato, non dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione generale secondo cui un prodotto assicurativo ha un profilo legato alla sostenibilità. È invece opportuno che le imprese di assicurazione o gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi specifichino a quale gruppo di clienti con obiettivi specifici legati alla sostenibilità dovrebbe essere distribuito il prodotto assicurativo.

(7) Per garantire che i prodotti assicurativi con fattori di sostenibilità restino facilmente disponibili anche per i clienti che non hanno preferenze di sostenibilità, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi non dovrebbero essere tenuti a identificare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili con il prodotto assicurativo con fattori di sostenibilità.

(8) I fattori di sostenibilità di un prodotto assicurativo dovrebbero essere presentati in modo trasparente, per consentire al distributore assicurativo di fornire le informazioni pertinenti ai suoi clienti o potenziali clienti.

(9) La valutazione d'impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018[6], ha evidenziato la necessità di chiarire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei loro clienti e potenziali clienti.

(10) Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente o potenziale cliente, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell'integrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Per i clienti esistenti, per i quali è già stata effettuata una valutazione dell'adeguatezza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero avere la possibilità di identificare le preferenze di sostenibilità individuali in occasione del successivo aggiornamento periodico di tale valutazione.

---

5 Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1).

6 SWD(2018) 264 final.

(11) Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi dovrebbero essere in grado di raccomandare prodotti di investimento assicurativi adeguati ai loro clienti o potenziali clienti e quindi di porre domande per identificare le loro preferenze di sostenibilità individuali. Conformemente all'obbligo di svolgere attività di distribuzione nel migliore interesse dei clienti, le raccomandazioni ai clienti e potenziali clienti dovrebbero riflettere sia gli obiettivi finanziari che le eventuali preferenze di sostenibilità espresse da tali clienti. È pertanto necessario chiarire che l'inclusione dei fattori di sostenibilità nel processo di consulenza non deve portare a pratiche di vendita impropria o all'errata rappresentazione di prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità laddove non lo sono. Al fine di evitare tali pratiche o false rappresentazioni, prima di chiedere le potenziali preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in merito ai prodotti di investimento assicurativi dovrebbero valutare gli altri obiettivi di investimento e le circostanze individuali del cliente o potenziale cliente.

(12) Ad oggi sono stati sviluppati prodotti di investimento assicurativi con vari livelli di ambizioni legate alla sostenibilità. Per consentire ai clienti o potenziali clienti di comprendere i diversi livelli di sostenibilità e di prendere decisioni di investimento informate in termini di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero spiegare la distinzione tra, da un lato, i prodotti di investimento assicurativi che perseguono, pienamente o parzialmente, investimenti sostenibili in attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio[8], e che considerano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, che potrebbero essere raccomandati come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali dei clienti, e, dall'altro, altri prodotti di investimento assicurativi privi di tali caratteristiche specifiche che non dovrebbero poter essere raccomandati ai clienti o potenziali clienti che hanno preferenze di sostenibilità individuali.

(13) È necessario affrontare le preoccupazioni in merito al "greenwashing", vale a dire in particolare la pratica di ottenere un vantaggio competitivo sleale raccomandando un prodotto di investimento assicurativo come rispettoso dell'ambiente o sostenibile, mentre di fatto esso non soddisfa le norme ambientali di base o altre norme in materia di sostenibilità. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi non dovrebbero raccomandare prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità individuali laddove non lo sono. Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero spiegare ai loro clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fanno e conservare la relativa documentazione.

(14) È necessario chiarire che i prodotti di investimento assicurativi che non sono ammissibili in caso di preferenze di sostenibilità individuali possono comunque essere

---

[7] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

[8] Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

raccomandati dagli intermediari assicurativi e dalle imprese di assicurazione che li distribuiscono, ma non come rispondenti a tali preferenze. Quando i prodotti di investimento assicurativi non soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, quest'ultimo dovrebbe avere la possibilità di adattare le informazioni sulle sue preferenze, in modo da rendere possibile la presentazione di ulteriori raccomandazioni. Al fine di prevenire la vendita impropria e il greenwashing, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi dovrebbero tenere traccia della decisione di adattare tali informazioni e della relativa spiegazione.

(15) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra di loro e con le disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088, in quanto istituiscono un sistema globale di informativa sugli aspetti relativi alla sostenibilità. Per consentire un'interpretazione e un'applicazione coerenti di tali disposizioni e garantire che i partecipanti al mercato, le autorità competenti e gli investitori beneficino di una comprensione globale e di un facile accesso a tali disposizioni, è auspicabile includerle in un unico atto giuridico.

(16) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359.

(17) Le autorità competenti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2358

Il regolamento delegato (UE) 2017/2358 è così modificato:

1) all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) tenga conto degli interessi, delle caratteristiche e degli obiettivi dei clienti, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità;"

2) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"*Articolo 5*

Mercato di riferimento

1. Il processo di approvazione del prodotto identifica per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e il gruppo di clienti compatibili. Il mercato di riferimento è individuato a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo, nonché dei suoi fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono, in particolare per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, individuare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono generalmente compatibili con il prodotto assicurativo, a meno che i prodotti assicurativi tengano conto dei fattori di sostenibilità di cui al paragrafo 1.

3. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Quando valutano se il prodotto assicurativo è compatibile con un mercato di riferimento, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi tengono conto del livello di informazioni disponibili per i clienti che appartengono a tale mercato e delle loro conoscenze in materia finanziaria.

4. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono che il personale coinvolto nella progettazione e nella realizzazione di prodotti assicurativi abbia le competenze, la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere correttamente i prodotti assicurativi venduti, nonché gli interessi, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti che appartengono al mercato di riferimento.

Articolo 6

Test del prodotto

1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi testano i propri prodotti in modo appropriato, svolgendo anche le analisi degli scenari se del caso, prima di immetterli sul mercato o adattarli in maniera significativa, o anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia notevolmente cambiato. Tale test del prodotto valuta se il prodotto assicurativo soddisfa le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti appartenenti al mercato di riferimento nell'arco della sua durata di vita. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo e della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, in termini quantitativi.

2. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi non immettono sul mercato prodotti se i risultati del test mostrano che essi non soddisfano le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche identificati per il mercato di riferimento.

___

* Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).";

3) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Essi valutano se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivino a clienti che si trovano all'esterno di tale mercato.";

4) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti assicurativi di:

a) comprendere i prodotti assicurativi;

b) capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi;

c) individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, non siano compatibili con il prodotto assicurativo;

d) svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in questione servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.";

5) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I meccanismi di distribuzione del prodotto:

a) mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;

b) supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse;

c) garantiscono che gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, siano debitamente tenuti in considerazione.";

6) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 11*

Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi

I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo."

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/2359

Il regolamento delegato (UE) 2017/2359 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 4 e 5:

"(4) «preferenze di sostenibilità»: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti prodotti finanziari:

a) un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio**;

b) un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio***;

c) un prodotto di investimento assicurativo che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;

(5) «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

** Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

*** Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).";

2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di identificare, in conformità dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:

a) è distinto dall'interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;

b) ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l'altro.";

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;"

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le informazioni relative agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente o potenziale cliente desidera mantenere l'investimento, le sue preferenze in materia di assunzione del rischio, il suo profilo di rischio, la finalità dell'investimento nonché le sue preferenze di sostenibilità. Il livello delle informazioni raccolte è adeguato alla specifica tipologia di prodotto o servizio preso in considerazione.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di una consulenza riguardo a un prodotto di investimento assicurativo in conformità all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva (UE)

2016/97, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non emette una raccomandazione nel caso in cui nessuno dei prodotti sia adeguato al cliente o potenziale cliente.

Un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione non raccomanda prodotti di investimento assicurativi come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se detti prodotti non soddisfano tali preferenze. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione spiega ai suoi clienti o potenziali clienti le ragioni per cui non lo fa e conserva la relativa documentazione.

Se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione conserva traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.";

4) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) gli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio, e se gli obiettivi di investimento del cliente sono conseguiti tenuto conto delle sue preferenze di sostenibilità;"

b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Gli obblighi di soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti o potenziali clienti non modificano le condizioni di cui al primo comma, ove pertinente."

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [***OP: inserire una data – 12 mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea***].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.4.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN